

Regolamento dei costi

Liberty 3a Fondazione di previdenza

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Prestazioni soggette a spese
- Art. 3 Indennità d'intermediazione
- Art. 4 Calcolo e addebito delle spese e delle indennità
- Art. 5 Compensi di terzi
- Art. 6 Imposta sul valore aggiunto
- Art. 7 Imposta preventiva
- Art. 8 Interessi attivi per le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli
- Art. 9 Lacune del Regolamento
- Art. 10 Modifiche al Regolamento
- Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 12 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 13 Entrata in vigore

Regolamento dei costi

Visito l'art. 9 dell'Atto di Fondazione della Liberty 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento dei costi (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina i costi e le indennità derivanti dal rapporto contrattuale in essere con la Fondazione ed eventuali partner contrattuali.

Art. 2 Prestazioni soggette a spese

Per i servizi indicati di seguito, la Fondazione applica le seguenti indennità, cui vanno aggiunte eventuali spese, spread su valute e tasse di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.):

1 Soluzioni di previdenza sotto forma di conto

Conto di previdenza	CHF	0
Conto d'investimento o conto di gestione titoli	CHF	0
Recupero di averi di previdenza	CHF	0

2 Soluzioni di previdenza sotto forma di titoli

a) Low Risk Invest

Strategia d'investimento con obbligazioni particolarmente sicure

Commissione della Fondazione	0.25% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.00% p.a.

b) LPP Fund Invest

Strategia d'investimento con al massimo 5 fondi o gruppi di attività, conformi a LPP, di fondazioni d'investimento

Commissione della Fondazione	0.40% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.00% p.a.

In casi eccezionali la Fondazione si riserva il diritto di applicare una Ticket Fee di max. CHF 40 per transazione.

c) Index Fund Invest

Strategie d'investimento con fondi indicizzati puri ampiamente diversificati

Commissione della Fondazione	0.45% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.20% p.a.
Ticket Fee della Fondazione	CHF 0

d) Multi Fund Invest – Compare Invest Universe

Strategie d'investimento con fondi d'investimento o gruppi d'investimento di fondazioni

Commissione della Fondazione	0.45% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.20% p.a.
Ticket-Fee della Fondazione	CHF 45

e) Multi Fund Invest – Open Universe

Strategie d'investimento con fondi d'investimento o gruppi d'investimento di fondazioni

Commissione della Fondazione	0.60% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.30% p.a.
Ticket Fee della Fondazione	CHF 60

f) Mandate Invest

Mandato di gestione patrimoniale con investimenti diretti, certificati, fondi d'investimento, gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento

Commissione della Fondazione	0.45% p.a.
Con gestione patrimoniale/consulenza	max. 1.45% p.a.
Ticket Fee della Fondazione	CHF 0

3 Versamenti

a) Trasferimenti

Istituti di previdenza 3° pilastro o istituti di previdenza professionale	CHF 0
Pensionamento	CHF 0
Autosufficienza, invalidità o morte	CHF 250

b) Emigration Service (trasferimento definitivo della residenza all'estero)

Standard Service – Svolgimento delle transazioni per conto	CHF 475
Premium Service – Svolgimento delle transazioni per conto con trasferimenti espressi entro 10 giorni lavorativi	CHF 950
Richiesta della conferma di trasferimento in Svizzera	CHF 50
Richiesta del certificato di assicurazione Paese UE/EFTA	CHF 100
Richiesta all'ufficio di tassazione del Canton Svitto del rimborso dell'imposta preventiva	CHF 475

4 Consegna di titoli

Consegna di titoli (per posizione) :
Tassa complessiva (per posizione, incl. tasse bancarie e tasse di bollo) max. CHF 250

Eventuali tasse della banca fornitrice sono a carico della Fondazione. Una parte delle tasse complessive viene riversata dalla Fondazione alla banca fornitrice, a condizione che anche la banca fornitrice addebiti per la consegna dei titoli sia tassata.

5 Promozione della proprietà di abitazioni

Prelievo anticipato per ogni caso, con residenza in Svizzera CHF 400
Prelievo anticipato per ogni caso, con residenza all'estero CHF 600
Costituzione di pegno per ogni caso CHF 0

Le tasse, i diritti e gli altri costi di terzi per il prelievo anticipato o una costituzione di pegno, tra l'altro per l'annotazione nel registro fondiario o il deposito di certificati azionari, sono anch'essi a carico dell'Assicurato.

6 Varie

Ricerca d'indirizzo CHF 50
Costituzione in pegno CHF 0
Liberty Connect CHF 0

7 Prestazioni aggiuntive e spese

Le prestazioni straordinarie cagionate o richieste dalla persona assicurata e le spese della Fondazione o delle parti terze, come ad es. invii espressi, esazione di imposte sul reddito estere, riproduzione di documenti, redazione di documenti personalizzati, traduzioni, ecc., vengono addebitate direttamente sul conto di previdenza della persona assicurata a una tariffa oraria di CHF 180. Le prestazioni di terzi verranno addebitate sulla base dell'effettivo esborso sostenuto o fatturati separatamente.

Art. 3 Indennità d'intermediazione

D'intesa con la persona assicurata, su ogni pagamento è possibile addebitare in anticipo un'indennità d'intermediazione del 3.00% al massimo quale indennizzo per l'attività d'intermediazione, esclusivamente sui nuovi capitali e non sugli averi di previdenza già vincolati. Le indennità d'intermediazione per soluzioni di previdenza sotto forma di conto sono limitate a un massimo di 12 mesi.

Art. 4 Calcolo e addebito delle spese e delle indennità

- 1 Le spese delle persone incaricate vengono addebitate sul conto di previdenza.

- 2 In caso di uscita dalla Fondazione, l'addebito delle indennità viene effettuato pro rata temporis alla data di valuta dell'uscita.
- 3 L'indennità per consulenza previdenziale da parte di terzi è calcolata sulla base dell'averi di previdenza apportato.
- 4 Le indennità correnti sono calcolate sul valore medio di mercato dell'averi di previdenza complessivo determinato per il periodo di conteggio. Nel caso d'investimenti di previdenza per i quali gli interessi delle disponibilità di cassa vengono remunerati dalla Fondazione, le indennità si calcolano e si addebitano sulla quota media dei titoli investita.
- 5 L'indennità per consulenza previdenziale da parte di terzi viene addebitata alla ricezione del capitale.
- 6 Tutte le indennità ricorrenti vengono addebitate sul conto di previdenza a scadenza mensile.
- 7 Tutti gli altri costi vengono addebitati se viene effettuato un esborso.
- 8 In caso di mancanza di liquidità la Fondazione può realizzare titoli per un controvalore pari a quello dell'indennità e delle spese addebitandoli sul conto di previdenza di conseguenza.

Art. 5 Compensi di terzi

In mancanza di accordi scritti di altro genere, gli indennizzi di terzi rimborsati alla Fondazione in aggiunta alle sue rifusioni di spesa come da regolamento vanno esibiti e accreditati alla persona assicurata.

Art. 6 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7 Imposta preventiva

Laddove possibile, la Fondazione richiede annualmente il rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 8 Interessi attivi per le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli

Gli averi collocati in titoli non sottostanno all'obbligo di remunerazione ai tassi d'interesse preferenziali applicati ai conti di previdenza.

Art. 9 Lacune del Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 10 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su www.liberty.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 12 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2021 e sostituisce il precedente Regolamento del 1° luglio 2020.

Svitto, 17 settembre 2021

Il Consiglio di Fondazione di Liberty 3a Fondazione di previdenza